

COMUNE DI ZERFALIU
PROVINCIA DI ORISTANO

Verbale n. 2

Il Revisore;

- * Vista la proposta di variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2026;
- * Visto l'art. 175, del D.Lgs n. 267/2000, in materia di variazioni al bilancio di previsione;
- * Visto il bilancio pluriennale 2026 / 2028 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 22.12.2025;
- * Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;
- * Vista la proposta di Delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “
Variazione al Bilancio di Previsione 2026/2028 (art. 175, c. 1 e c. 2 TUEL) e
applicazione della quota vincolata e accantonata dell'avanzo di amministrazione
accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2024 (art. 187 TUEL);

Richiamato l'art. 239, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.2), che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
- al comma 1-bis), che nei pareri sia “espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consigliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”;

Visto l'art. 187, c. 3-quater del T.U.E.L. il quale stabilisce che "Se il Bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al Bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'Ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato".

Stimato in € 314.905,29 l'avanzo di amministrazione accantonato presunto al 31 dicembre 2025, sulla base dei dati di preconsuntivo di tutte le entrate e le spese dell'esercizio 2025;

Che il risultato di amministrazione presunto accantonato è così composta:

- a) Fondo crediti di dubbia esigibilità € 136.897,37;
- b) Fondo obiettivi di finanza pubblica € 3.242,00;
- c) Fondo di garanzia debiti commerciali € 8.249,08;
- d) Fondo contenzioso € 33.741,44;
- e) Altri accantonamenti € 132.775,40.

Stimato in € 2.154.816,03 l'avanzo di amministrazione vincolato presunto al 31 dicembre 2025, sulla base dei dati di preconsuntivo di tutte le entrate e le spese dell'esercizio 2025;

Che il risultato di amministrazione presunto vincolato è così composta:

- a) Vincoli derivanti da leggi e principi contabili € 48.157,43;
- b) Vincoli derivanti da trasferimenti € 1.180.537,10;
- c) Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente € 926.121,50;

Stimato in € 3.211,60 l'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti presunto

al 31 dicembre 2025.

Esaminata la proposta di aggiornamento al bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026/2028 trasmessa dall'Ufficio Ragioneria, con la quale viene applicato al bilancio di previsione l'avanzo di amministrazione presunto, ai sensi dell'art. 187, c. 3-quater, Tuel, per l'importo di €. 961.559,21, così distinto:

Fondi accantonati €. 20.962,40

Fondi vincolati €. 940.596,81

Appurato che, ai sensi dell'articolo 187, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, l'avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato con il seguente ordine di priorità:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, qualora non si possa provvedere con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento delle spese di investimento;
- d) per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata di prestiti.

Preso atto che:

- ai sensi del comma 3 dell'articolo 187, Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe

danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies;

- ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 187, è vietato utilizzare l'avanzo di amministrazione nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione.

Vista la Concessione di un contributo RAS per il rifacimento della copertura della Chiesa di Euro 122.800,00 che pertanto si rende necessario istituire i capitoli relativi in entrata e in spesa;

Visto che si rende necessario modificare alcuni capitoli di spesa;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio.

Osservato il rispetto:

- della congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni;
- dell'articolo 187, commi 3-bis-3-quater, del Tuel;
- dei vincoli di finanza pubblica.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità.

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, **parere favorevole all'applicazione dell'avanzo ex art. 187, comma 3 del D. Lgs. 267/2000, per come indicato nella nota prot. 1130 del 29.01.2026 al fine di garantire l'avvio di attività urgenti volte a prevenire danni per l'ente. Principio contabile 4/2 punto 9.2 e alle variazioni e integrazioni che interessano il Bilancio di Previsione dell'anno 2026, del programma triennale dei lavori pubblici e del DUP,**

tenuto conto dell'attendibilità, della coerenza e della congruità della proposta e che la stessa non altera gli equilibri di bilancio e non altera o modifica i vincoli relativi al pareggio finanziario.

Oristano, 11 febbraio 2026

Il Revisore

Firmato ***D.ssa Lucia Biagini***